

CITTÀ DI BENEVENTO



Regolamento per l'assegnazione dei beni immobili di proprietà del Comune di Benevento ad Enti ed Associazioni

APPROVATO CON DELIBERA
DI C.C. N 10 del 14-04-2017

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL
COMUNE DI BENEVENTO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI**

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto e finalità del Regolamento**
- Art. 2 Requisiti soggettivi: soggetti assegnatari**
- Art. 3 Requisiti oggettivi inerenti l'attività**

TITOLO II – PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

- Art. 4 Istruttoria ed Assegnazione**
- Art. 5 Criteri di assegnazione**
- Art. 6 Criteri di assegnazione: casi particolari**
- Art. 7 Domanda d'assegnazione**

TITOLO III – LOCAZIONI, CONCESSIONI E COMODATI

- Art. 8 Forme contrattuali**
- Art. 9 Criteri di determinazione del canone**
- Art. 10 Durata e Rinnovo**
- Art. 11 Risoluzione del contratto e revoca della concessione**
- Art. 12 Riserva d'uso**

**TITOLO IV – DIRITTI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO, LOCATARIO O
COMODATARIO ED INTERVENTI EDILIZI SU IMMOBILI COMUNALI**

- Art. 13 Obblighi generali**
- Art. 14 Interventi edilizi**

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 15 Deroghe**
- Art. 16 Il Responsabile del procedimento**
- Art. 17 Foro competente**
- Art. 18 Norme transitorie e finali**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione dei beni immobili di proprietà comunale o, comunque, nella disponibilità dell'Ente, individuando requisiti, modalità, criteri di selezione e procedure di assegnazione degli immobili a libere forme associative, senza scopo di lucro, operanti sul territorio del Comune di Benevento.
2. Costituiscono oggetto del presente Regolamento i beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'Ente, individuati di volta in volta dall'Ufficio Patrimonio sulla base di un apposito elenco dei beni non occupati e preventivamente approvato in Giunta, che verrà aggiornato annualmente. È fatta salva ogni ricognizione straordinaria da prodursi secondo necessità. Entro il 31 marzo di ogni anno l'Ufficio Patrimonio presenta al Consiglio Comunale una relazione informativa contenente l'elenco degli immobili assegnati a Enti ed Associazioni.
3. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile e gli edifici demaniali del Comune, suscettibili di essere utilizzati per il reperimento di risorse economiche in quanto non destinati ad uso pubblico diretto, sono dati in concessione a terzi soltanto nella forma della concessione amministrativa ad un valore non inferiore a quello di mercato, come previsto dall'art. 32, comma 8, della L. n. 724 del 23/12/94, fermo restando la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici.
4. Possono costituire oggetto del presente Regolamento anche singoli locali posti all'interno di immobili di proprietà comunale.
5. Restano esclusi dalla disciplina del presente Regolamento gli impianti sportivi, le unità immobiliari destinate ad abitazione, ad uso commerciale e gli immobili per i quali esiste specifica disciplina regolamentare.
6. La concessione ovvero la locazione/comodato di immobili di proprietà comunale di cui al presente Regolamento deve avvenire nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati. Nel caso in cui la concessione o locazione/comodato di immobili comunali sia preordinata ad

interventi in variante agli strumenti urbanistici vigenti, anche autorizzati da autorità terze, la relativa deliberazione spetta al Consiglio Comunale.

ART. 2 REQUISITI SOGGETTIVI: SOGGETTI ASSEGNATARI

1. Il Comune di Benevento, onde dare piena attuazione all'art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000 e all'art. 72 dello Statuto Comunale, al fine di valorizzare le libere forme associative, la loro costituzione ed il loro potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini e di partecipazione al bene comune, favorisce l'accesso delle organizzazioni di volontariato e delle Associazioni alle strutture del Comune.

2. Possono chiedere l'uso delle strutture di proprietà comunale, di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento le libere forme associative operanti nel territorio del Comune di Benevento rientranti nelle fattispecie previste dalle leggi n. 266/1991, n. 383/2003, n. 206/2003, n. 311/2004 comma 439 e s.m.i., ovverossia:

a) ai sensi della legge 266/1991

" tutte le organizzazioni di volontariato liberamente costituite al fine di svolgere attività per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà".

b) ai sensi della legge 383/2000

"associazioni di promozione sociale quali le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati."

c) ai sensi del comma 439 della legge n. 311/2004

"le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente in favore di Enti locali territoriali e di Enti pubblici e privati in materia di utilizzo di beni immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità in favore delle Amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi governativi, immobili di proprietà degli stessi Enti".

d) ai sensi della legge 206/2003

"le parrocchie, gli Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli Enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, che svolgono la funzione educativa e sociale nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari".

3. I beni oggetto del presente Regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui alla lettera d) del precedente comma, in caso di motivata straordinarietà, con provvedimento della Giunta Comunale, in deroga, quindi, al ricorso all'avviso pubblico.

ART. 3 REQUISITI OGGETTIVI INERENTI L'ATTIVITÀ

1. Oltre al requisito soggettivo, verificabile attraverso le fattispecie di cui sopra, al fine di ottenere la concessione o locazione/comodato, è indispensabile lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:
 - a. Attività sociali ed assistenziali a valenza istituzionale per l'Ente, cioè con caratteri di sussidiarietà, integratività o sostitutività rispetto alle attività espletate o che dovrebbe espletare il Comune o l'Ambito B1;
 - b. Attività sociali ed assistenziali di carattere generale e che non rientrano nella categoria precedente;
 - c. Attività di tutela dell'ambiente;
 - d. Attività artistiche, culturali e musicali, ricreative, formative.

TITOLO II - PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

ART. 4 ISTRUTTORIA ED ASSEGNAZIONE

1. Gli immobili di proprietà dell'Ente, liberi e disponibili, vengono assegnati dall'Ufficio Patrimonio a seguito di procedura ad evidenza pubblica mediante la pubblicazione di un avviso sul sito del Comune di Benevento, all'albo pretorio e a mezzo comunicato stampa sui quotidiani locali.
2. Tutte le domande pervenute a seguito della pubblicazione del bando pubblico, corredate da apposito progetto delle attività proposte, saranno valutate in maniera comparativa tramite l'attribuzione di un punteggio, i cui criteri dovranno essere prefissati nel relativo bando. Tale valutazione verrà esplicitata da un'apposita Commissione costituita dal Dirigente del Settore

Patrimonio, Dirigente del Settore Servizi al Cittadino, Dirigente del Settore Avvocatura o da loro delegati.

3. Nel bando verranno esplicate tutte le modalità e i termini relativi alla presentazione delle istanze e gli allegati necessari ai fini della corretta partecipazione all'assegnazione degli immobili così come previsto dal presente Regolamento.
4. Il Comune dovrà verificare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti negli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, provvedendo ad acquisire tutta la documentazione necessaria.

ART. 5 CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Al fine dell'assegnazione, la Commissione di cui al comma 4 dell'art. 4, dovrà valutare nell'ordine di importanza decrescente, i seguenti criteri in base all'attività svolta:
 - a. attività sociali ed assistenziali a valenza istituzionale per l'Ente, cioè con carattere di sussidiarietà, integratività o sostitutività rispetto alle attività espletate o che dovrebbe espletare il Comune o l'Ambito B1;
 - b. attività sociali ed assistenziali di carattere generale e che non rientrano nella categoria precedente;
 - c. attività di tutela dell'ambiente;
 - d. attività artistiche, culturali e musicali, ricreative.
2. Sulla base dei criteri summenzionati, la Commissione procederà alla valutazione del progetto tenendo conto, altresì:
 - a. del riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nel territorio comunale, come rilevante per fini pubblici o per l'interesse collettivo, ed integrative e sussidiarie rispetto all'attività istituzionale dell'Ente;
 - b. del numero e qualità delle attività programmate;
 - c. della capacità economica;
 - d. della capacità organizzativa e di aggregazione, ovvero del numero di utenti a cui viene fornita l'attività;
 - e. del servizio prestato alla collettività a titolo gratuito o con mera copertura delle spese.

3. In aggiunta ai criteri di cui sopra hanno precedenza nell'assegnazione gli Enti o le Associazioni che, fermo restando i requisiti essenziali di cui agli artt. 2 e 3:
- a. operano nel campo sociale;
 - b. non dispongono di alcun locale;
 - c. hanno lo sfratto esecutivo non dovuto a morosità;
 - d. si assumono i costi della ristrutturazione o dell'adeguamento dell'immobile a propria cura e spese così come previsto nell'art. 14.
4. In aggiunta ai criteri di cui sopra potranno essere valutati ulteriori elementi attinenti in special modo alla utilità e rilevanza dell'attività che si andrà a prestare con riferimento necessario ai bisogni prioritari dell'Amministrazione comunale.

ART. 6 CRITERI DI ASSEGNAZIONE: CASI PARTICOLARI

1. Gli immobili possono essere concessi dietro indirizzo della Giunta Comunale, senza l'utilizzo di procedure ad evidenza pubblica, ai seguenti soggetti:
- Protezione Civile;
 - Forze dell'Ordine;
 - Associazioni, Enti e Fondazioni in cui la quota di partecipazione dell'Amministrazione comunale risulta quantificata in almeno il 50%;
 - Aziende a prevalente partecipazione pubblica che svolgano un servizio di interesse pubblico.
2. Resta inteso che anche nelle ipotesi previste nel precedente comma, oltre il pagamento del canone, saranno sempre a carico del concessionario le spese di fornitura di acqua, energia elettrica, gas e servizi comunali con obbligatorietà di intestazione diretta delle predette utenze.

ART. 7 DOMANDA D'ASSEGNAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 2, a seguito della emanazione di apposito bando pubblico, formuleranno istanza di assegnazione allegata allo stesso.
2. Nella domanda dovranno necessariamente essere indicati:
- generalità complete del richiedente;

- associazione rappresentata;
- tipo di attività che si intende svolgere nei locali;
- assunzione di responsabilità in relazione all'attività che si andrà a svolgere.

3. Alla domanda devono essere necessariamente allegati:

- le copie dello Statuto e dell'Atto costitutivo;
- una relazione illustrativa che contenga:
 - la struttura e la dimensione organizzativa dell'Associazione con l'indicazione delle persone che rivestono ruoli di responsabilità;
 - l'attività normalmente svolta dall'Associazione con indicazione delle finalità perseguite;
 - il progetto specifico che si intende realizzare nell'immobile comunale.

TITOLO III - LOCAZIONI, CONCESSIONI E COMODATI

ART. 8 FORME CONTRATTUALI

1. Le forme contrattuali da utilizzarsi per l'assegnazione degli immobili di cui al presente Regolamento sono così individuate:

- concessione amministrativa per tutti gli immobili del patrimonio indisponibile e demaniale;
- contratto di locazione o comodato solo ed esclusivamente per gli immobili del patrimonio disponibile.

2. I contratti devono prevedere: la durata; il divieto di sub-concessione o sub-comodato salvo autorizzazione dell'Ente; la facoltà di ispezionare i locali; la previsione, a totale carico dell'assegnatario, delle spese di fornitura di acqua, energia elettrica, gas e servizi comunali; la dichiarazione di assunzione di responsabilità con riguardo all'uso del bene e ai danni eventualmente provocati a terzi, oltre a tutte le clausole comunque giudicate necessarie in relazione alle caratteristiche dell'immobile ed alla natura del contratto.

3. In relazione alla particolarità dell'uso dei locali o della conformazione dei medesimi nel contratto possono essere contenute prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste nel presente Regolamento.



ART. 9 CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone degli immobili di proprietà comunale di cui al presente Regolamento è determinato sulla base di una perizia estimativa redatta dall'Ufficio Patrimonio del Comune di Benevento, effettuata in base ai valori correnti di mercato per i beni aventi caratteristiche analoghe, legato a parametri del beneficio economico e dell'utilità.
2. Il canone potrà essere ridotto fino alla misura massima del 50% allorquando ricorrono tutti i requisiti previsti dalla normativa richiamata agli artt. 3 e 5.
3. Il canone può essere abbattuto totalmente solo nel caso in cui l'attività svolta dall'Associazione ha una particolare rilevanza per l'interesse della comunità di Benevento e rientra nell'ipotesi specifica disciplinata all'art. 5 comma 1 lett. a) del presente Regolamento.
4. Resta inteso che, anche nell'ipotesi di riduzione o abbattimento totale del canone, saranno sempre a carico del concessionario le spese di fornitura di acqua, energia elettrica, gas e servizi comunali con obbligatorietà di intestazione diretta delle predette utenze a spese dell'Associazione.
5. L'eventuale impegno da parte dell'utilizzatore alla esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione di strutture fisse, di costruzioni e di ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile, da concordare preventivamente con i settori competenti del Comune di Benevento, determinerà la facoltà di detrazione dei costi sostenuti dai canoni di locazione o di concessione.
6. La determinazione del canone dovrà inoltre essere formulata in modo da garantire un trattamento omogeneo nei confronti delle associazioni aventi caratteristiche ed attività similari.

ART. 10 DURATA E RINNOVO

1. La durata del contratto di locazione è stabilita contrattualmente ai sensi della normativa vigente.
2. La durata del contratto di comodato sarà a tempo indeterminato, con la facoltà dell'ente di risolverlo in qualsiasi momento dando un preavviso di tre mesi.

3. La durata della concessione avrà, di norma, una durata di due anni, con esclusione di casi particolari ed eccezionali debitamente motivati, che saranno valutati dalla commissione di cui all'art. 4 comma 2.
4. Ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. 241/90, in relazione alla concessione amministrativa, è comunque fatto salvo il diritto del Comune concedente di revocare la concessione in qualsiasi momento.
5. È onere dell'assegnatario chiedere l'eventuale rinnovo all'Ente nel termine di mesi due antecedenti la scadenza del contratto o concessione, che sarà valutati dalla commissione di cui all'art. 4 comma 2.

ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il contratto deve prevedere la risoluzione del rapporto contrattuale o la revoca della concessione prima della scadenza, ed eventualmente anche immediatamente esecutiva, con l'obbligo da parte del assegnatario della restituzione immediata dell'immobile libero da persone e cose, nei seguenti casi:
- a) motivate ragioni di interesse pubblico;
 - b) mancato pagamento, anche parziale, dell'eventuale canone o utenze (dopo 60 giorni dal termine previsto);
 - c) reiterata violazione degli obblighi contrattuali;
 - d) trascurata manutenzione ordinaria dei locali concessi in uso tale da pregiudicarne la corretta conservazione;
 - e) esecuzione di opere non autorizzate;
 - f) cessione degli immobili o parte di essi, a terzi senza il consenso del Comune;
 - g) utilizzo e destinazione degli immobili per scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi, senza preventiva autorizzazione del Comune;
 - h) mancato reintegro della cauzione ove richiesto;
 - i) cessazione o scioglimento dell'Associazione o Ente;
 - j) perdita dei requisiti.

2. Nel caso di cui alla lettera a) il Comune, a suo insindacabile giudizio, può richiedere di tornare in possesso degli immobili concessi in uso dandone comunicazione almeno tre mesi prima del termine stabilito, salvo i casi di estrema urgenza per i quali non è necessario alcun preavviso.
3. Nei casi di cui alle lett. i) e j) il contratto decade automaticamente.
4. La revoca della concessione è disposta dall'organo che l'ha originariamente rilasciata.

ART. 12 RISERVA D'USO

1. Nel contratto deve essere obbligatoriamente prevista la riserva d'uso da parte del Comune del locale assegnato per fini istituzionali, previa comunicazione da effettuarsi al legale rappresentante dell'Associazione o Ente.
2. Il Comune di Benevento può richiedere inoltre all'assegnatario di permettere la fruizione temporanea dei locali, per eventi e/o manifestazioni istituzionali.
3. Nel contratto dovrà essere inserita apposita clausola che disciplini le suddette fattispecie e le eventuali ipotesi di sospensione del versamento del canone per il periodo di mancato utilizzo da parte del locatario/comodatario/concessionario.

TITOLO IV - DIRITTI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO, LOCATARIO O COMODATARIO ED INTERVENTI EDILIZI SU IMMOBILI COMUNALI

ART. 13 OBBLIGHI GENERALI

1. L'Assegnatario si obbligherà a far uso dell'immobile con la massima cura e diligenza impegnandosi, fatto salvo per quanto previsto negli articoli precedenti, a quanto segue:
 - a) a presentare annualmente al Settore Servizi al Cittadino una relazione che consenta all'Amministrazione di verificare se siano stati attuati i programmi prefissati e, in ogni caso, se continuino a sussistere i requisiti di cui al presente Regolamento;
 - b) a costituire, a garanzia del pagamento del canone e dei danni eventualmente causati all'immobile, apposita cauzione a favore del Comune proprietario consistente nel versamento di

una somma pari a tre mensilità del canone di locazione o del canone concessorio, ridotto nel caso di agevolazione di cui agli artt. 6 e 9;

c) a farsi carico di tutte le spese relative all'uso dell'immobile locato/comodato o concesso quali, a titolo esemplificativo, le utenze di luce, gas, acqua, telefono, le spese condominiali qualora esistenti e ogni spesa riconducibile all'ordinaria manutenzione. Il mancato pagamento dei predetti oneri determinerà l'automatica cessazione del contratto;

d) a farsi carico interamente delle spese inerenti la registrazione del contratto di comodato;

e) a non opporsi alla sospensione temporanea o alla modifica della concessione/locazione/comodato laddove ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o per consentire interventi di manutenzione degli immobili. In tal caso l'assegnatario non corrisponderà all'Amministrazione comunale il compenso stabilito per il periodo non goduto, ma non potrà chiedere indennizzo alcuno per l'eventuale limitazione o temporanea sospensione dell'attività a causa dell'esecuzione dei lavori stessi;

f) a non consegnare le chiavi ad altri nel periodo di durata della concessione o locazione/comodato e, al termine della stessa, a riconsegnare l'immobile e le chiavi al Comune proprietario previo apposito verbale sottoscritto in contraddittorio con l'Ufficio Patrimonio, impegnandosi comunque ad eseguire ogni intervento di pulizia e manutenzione ritenuto necessario per ripristinare l'immobile nelle condizioni iniziali, escluso il normale deperimento d'uso.

2. L'assegnatario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata all'interno dell'immobile a lui concesso, nonché dei danni arrecati a persone e/o cose o all'Ente stesso, per fatto a lui imputabile, nel periodo di durata della concessione o locazione/comodato.

ART. 14 INTERVENTI EDILIZI SU IMMOBILI COMUNALI

1. L'Ente può autorizzare l'assegnatario ad effettuare, a propria cura e spese, interventi edilizi sull'immobile di natura straordinaria, ritenuti necessari. In tal caso l'assegnatario deve presentare il relativo progetto esecutivo. I competenti uffici tecnici verificheranno la necessità di realizzare tali interventi, la correttezza del progetto presentato, le eventuali modifiche da apportare allo stesso e la congruità delle opere a realizzarsi. Solo a seguito di esplicita autorizzazione ed approvazione da parte dell'Ente Comunale, quest'ultimo procederà

all'individuazione del Direttore Tecnico dei Lavori che vigilerà sulla corretta esecuzione degli interventi.

2. L'assegnatario è tenuto, altresì, ad adempiere alle seguenti principali disposizioni:
- acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalla normativa urbanistico – edilizia vigente;
 - adempiere alle eventuali prescrizioni dettate dagli uffici tecnici, comprese quelle in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione incendi;
 - obbligo di tenere indenne il Comune di Benevento da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori edilizi;
 - al termine del periodo di concessione, locazione/comodato, qualora la stessa non venga rinnovata, l'immobile così come ristrutturato e/o ampliato tornerà nella disponibilità del Comune di Benevento, senza diritto a corresponsione di indennizzo all'assegnatario per la realizzazione degli interventi edilizi eseguiti;
 - ogni qualsiasi ulteriore adempimento venga inserito nella convenzione da stipulare.

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 15 DEROGHE

1. Il Comune di Benevento si riserva di procedere ad assegnazioni temporanee di immobile in deroga alla disciplina del presente Regolamento qualora ricorrano casi particolari o per esigenze e circostanze non prevedibili. In tali ipotesi l'assegnazione dell'immobile sarà disposta dalla Giunta Comunale demandando al Dirigente, a prevalente competenza, la predisposizione degli atti consequenziali.

ART. 16 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Dirigente competente nomina, per ogni concessione o locazione/comodato un Responsabile del Procedimento al quale sono demandati i compiti in esame e vigilanza dell'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento.

ART. 17 FORO COMPETENTE

1. Competente per ogni controversia inerente alle gare o ai contratti sarà il Foro di Benevento.

ART. 18 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento abrogano le norme disciplinanti la stessa materia e si applicano a tutti i contratti successivi alla sua entrata in vigore.
2. Gli Enti o le Associazioni che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento già utilizzano gli immobili comunali con titolo valido ed efficace potranno continuare ad occupare l'immobile sino alla scadenza naturale della concessione o del contratto stipulato, salvo il pagamento della eventuale morosità maturata. Tale situazione di morosità non si configura qualora l'Ente o l'Associazione sani la propria posizione debitoria pagando le somme dovute anche mediante un piano di rateizzo che non superi la durata di anni due, a seguito di provvedimento emesso dal Dirigente del Settore Patrimonio, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento Comunale in materia.
3. Le concessioni o locazioni/comodati non formalizzate con regolare contratto o qualunque altro atto o impegno assunto dall'ente o per suo conto saranno ritenuti inefficaci e/o risolti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà riferimento alle prescrizioni del Codice Civile.
5. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio.
6. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.



Città di Benevento

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	
Articolo 3 - <i>Soggetti interessati e soggetti esclusi</i>	

TITOLO II PROCEDIMENTO DI ADESIONE

Articolo 4 - <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	
Articolo 5 - <i>Definizione agevolata delle liti pendenti</i>	
Articolo 6 - <i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	
Articolo 7 - <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	
Articolo 8 - <i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i>	
Articolo 9 - <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	
Articolo 10 - <i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i>	

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11 - <i>Pubblicità</i>	
Articolo 12 - <i>Norme finali</i>	
Articolo 13 - <i>Entrata in Vigore</i>	

APPROVATO CON DELIBERA
DI C.E. n 3 DEL 31-01-2017

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Restano escluse dalla definizione come da previsione normativa:

1. Rette scolastiche;
2. Mense;
3. Trasporti;
4. Altri tributi minori.

3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi (*esclusi quelli di mora*);
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Restano escluse dalla definizione, oltre a quanto stabilito dall'art. 6, comma 10 del D.L. 193/2006 come modificati dalla L. 225/2016:

- Rette scolastiche;

Mense;

Trasporti;

Altri tributi minori.

3. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, esclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 (2bis) – Soggetti interessati e soggetti esclusi

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:

a) manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il 02/05/2017;

b) non hanno pagato tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione;

c) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31/12/2016, a condizione che lo stesso rinunci alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

2. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il 31/12/2016 i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi.

TITOLO II PROCEDIMENTO DI ADESIONE

Articolo 4 - Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune o al concessionario apposita istanza entro il **2 maggio 2017**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 2. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate *di pari importo*, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**.

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale l'apposita modulistica.

Articolo 5 (art. 5bis) – Definizione agevolata delle liti pendenti

1. Le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti in ogni stato e grado, anche per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano intervenute sentenze non definitive, possono essere definite assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

2. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.

Articolo 6 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune, o il concessionario, comunica il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivandone il provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, o il concessionario, comunica entro il **30 giugno 2017** ai debitori l'accoglimento dell'istanza, nonché l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;

b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;

c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;

d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applica il tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

(4). Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti è addebitata, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per le spese amministrative per l'attività di gestione della procedura, una somma pari ad Euro 50,00, da corrispondere all'ente.

Articolo 7 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario. Le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 4, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 8 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 9 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

SE
REVEN
D
GEN
S

Articolo 10 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 11 (9) - Pubblicità

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

Articolo 12 (10) - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamenti vigenti.

Articolo 13 (11) - Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento viene approvato rimandando la sua concreta attuazione alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, per quanto di competenza.

Si precisa che l'efficacia di tale regolamento viene sospesa in attesa che l'organo Straordinario di Liquidazione decida con proprio atto amministrativo in tal senso.